AFFILIATO O.S.A.P.P
Prot. N. 022 del 23/10/2026 Seg.Naz. **Roma, 23.10.2026**

Al Sig. Direttore Generale del Personale
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

e, P.C.
al Vice Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Alla Direzione Generale delle Specialità
del Corpo di Polizia Penitenziaria
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

All'Ufficio delle Relazioni Sindacali
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
ROMA

Alla Segreteria generale O.S.A.P.P.
ROMA

OGGETTO: Richiesta di chiarimento in merito al riconoscimento del servizio prestato nelle Forze Armate ai fini dell'anzianità di servizio – personale appartenente al 182° corso allievi agenti di Polizia Penitenziaria.

Preg.mo Direttore Generale,

la scrivente Organizzazione Sindacale affiliata O.S.A.P.P, e destinataria delle prerogative riservate alle sigle maggiormente rappresentative la scrivente nell'interesse dei propri iscritti e, in particolare, degli appartenenti tutti al 182° corso allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, sottopone alla cortese attenzione di codesta Amministrazione una questione interpretativa concernente il riconoscimento del precedente servizio prestato nelle Forze Armate.

Il caso riguarda i dipendenti che hanno partecipato alla procedura concorsuale e che è risultavano inseriti nella graduatoria approvata con provvedimento direttoriale del 23 dicembre 2021. A seguito delle vicende connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e del conseguente differimento delle procedure di assunzione, i candidati sono stati successivamente avviato al 182° corso di formazione allievi agenti, con decorrenza 2 ottobre 2023, mediante lo scorrimento della graduatoria sopra indicata. È noto che l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nella formulazione previgente, prevedeva il riconoscimento, ai fini dell'avanzamento, del servizio prestato nella Forza Armata di provenienza, nei limiti stabiliti dalla medesima disposizione.

Successivamente, l'art. 44, comma 28, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha previsto che: «Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è abrogato».

Alla luce di tale disposizione, appare necessario chiarire quale debba essere la corretta disciplina applicabile al personale che, come nei casi in esame:

• erano già inseriti in una graduatoria concorsuale approvata in data 23 dicembre 2021;

• erano quindi già destinatari di una procedura concorsuale antecedente alla data del 1° gennaio 2023;

• sono stati successivamente assunti nel 2023 esclusivamente in ragione dello scorrimento della predetta graduatoria, disposto ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14;

• non hanno pertanto partecipato ad una nuova procedura concorsuale bandita successivamente al 1° gennaio 2023.

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene meritevole di particolare attenzione la posizione di tali dipendenti, considerato che il differimento dell'effettiva assunzione non è dipeso dalla volontà dei candidati, bensì dalle vicende procedurali e dalle misure adottate nel periodo emergenziale e dalla successiva disciplina che ha consentito lo scorrimento delle graduatorie già formate.

Si chiede pertanto a codesta Amministrazione di voler fornire un formale chiarimento in ordine ai seguenti aspetti:

1. se al personale appartenente al 182° corso, assunto mediante scorrimento della graduatoria approvata il 23 dicembre 2021, trovi applicazione la disciplina previgente dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 443/1992;

2. se il riferimento normativo alla decorrenza del 1° gennaio 2023 debba essere interpretato esclusivamente con riguardo alla data materiale di assunzione oppure se, per i candidati già inseriti in graduatorie formatesi anteriormente a tale data, debba essere considerata la disciplina vigente al momento della procedura concorsuale e della formazione della graduatoria;

3. se, conseguentemente, il personale interessato abbia diritto al riconoscimento, ai fini dell'avanzamento, del precedente servizio prestato nella Forza Armata di provenienza, nei limiti previsti dalla normativa previgente;

4. in caso di risposta negativa, quali siano le specifiche disposizioni normative e transitorie che impediscono tale riconoscimento nei confronti dei candidati già inseriti nella graduatoria del 23 dicembre 2021 e successivamente assunti mediante scorrimento.

In attesa di un vostro riscontro si porgono Distinti Saluti.

Il Delegato NazionaleAlsippe
Raffaele Russo

